



ANNA IERMANO*

DONNE MIGRANTI VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA: L'INTERPRETAZIONE "GENDER-SENSITIVE" DEI GIUDICI NAZIONALI IN CONFORMITÀ ALLA CONVENZIONE DI ISTANBUL

SOMMARIO: 1. Profili introduttivi: i "limiti" di una tutela internazionale "neutra" dal punto di vista del genere. – 2. Il quadro normativo di riferimento: la Convenzione di Istanbul. – 2.1. *Segue*: in particolare il capitolo VII su migrazione e asilo. – 3. Violenza domestica, richieste d'asilo e giurisprudenza nazionale: l'interpretazione "gender-sensitive" dei giudici interni in conformità alla Convenzione di Istanbul. – 3.1. *Segue*: prospettiva di genere e autonomo titolo di soggiorno nella giurisprudenza di merito. – 4. Conclusioni sulla "lettura di genere" della nozione di rifugiato di cui alla Convenzione di Ginevra.

1. Profili introduttivi: i "limiti" di una tutela internazionale "neutra" dal punto di vista del genere

Il binomio "donna migrante-violenza domestica" è foriero di tutta una serie di questioni di indubbio rilievo sul piano internazionale, europeo e nazionale.

Tra queste degna di nota è l'interpretazione *gender-sensitive* dei giudici nazionali¹ in conformità alla Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la

* Docente a contratto e Assegnista di ricerca in «Garanzie sostanzial-procedurali e riforma del sistema europeo comune di asilo», Dipartimento di Scienze giuridiche – Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno.

¹ Sull'interpretazione dei Trattati di cui all'art. 31 della Convenzione di Vienna, conclusa il 23 maggio 1969, *Regola generale per l'interpretazione*, cfr. S. BARIATTI, *L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, Padova, 1986, p. 175 ss. S. MARCHISIO, *Corso di diritto internazionale*³, Torino, 2021; E. CANNIZZARO, *Diritto internazionale*⁵, Torino, 2020, p. 184 ss.

violenza domestica², la quale, come vedremo, in taluni casi giurisprudenziali nazionali, eleva il “genere” a parametro decisionale in grado di fornire la più ampia tutela al riguardo.

Essa, tra l'altro – come avremo modo di constatare – fornisce, di fatto, una rinnovata chiave di lettura della nozione di “rifugiato” e di “atti di persecuzione” di cui all'art. 1 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati³, pur restando le stesse normativamente immutate.

Come è noto, infatti, nel 1951, anno cui risale la Convenzione di Ginevra, la nozione di rifugiato è stata formulata senza considerare il *gender* e le violenze ad esso collegate⁴, con la conseguenza che le richiedenti asilo in fuga da situazioni non immediatamente ricollegabili a quelle descritte all'interno della Convenzione hanno spesso visto rigettare le proprie domande d'asilo⁵.

D'altronde, storicamente, l'implementazione della definizione di “rifugiato”, pur essendo neutra dal punto di vista del genere, risulta fondata sul c.d. *male paradigm*⁶ e, dunque, applicata ed

² Adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011. È in vigore dal 1° agosto 2014. Ad oggi sono 33 gli Stati che hanno ratificato la Convenzione. Per approfondimenti si rinvia al par. 2.

³ Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951. Ai sensi dell'art. 1 la nozione di «rifugiato» si applica a chiunque è «nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi». Al riguardo v. A. DEL GUERCIO, *La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo*, Napoli, 2016, p. 32 ss., ove l'A. precisa che affinché al richiedente possa essere riconosciuto lo *status* di rifugiato deve essere riscontrabile un *causal link* tra il fondato timore di persecuzione e i cinque motivi elencati all'art. 1A(2), i quali sono tassativi ed è sufficiente anche il concretizzarsi di uno solo di detti motivi perché sia sostanziato il rischio. In ambito UE vedi nozione di rifugiato *ex art. 2, lett. d)* della direttiva (UE) n. 95/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 *recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta*, in GUUE L 337/9, del 20 dicembre 2011 (cd. direttiva qualifiche).

⁴ Il tema dell'appartenenza di genere venne affrontato solo una volta in sede di elaborazione della Convenzione: all'art. 3, in cui, come è noto, si afferma che la Convenzione debba applicarsi senza discriminazioni sulla base di razza, religione o paese d'origine, il delegato jugoslavo propose di aggiungere anche la discriminazione sulla base del sesso. La proposta fu rigettata poiché, citando le parole del delegato britannico «the equality of the sexes was a matter for national legislation». Vedi, al riguardo, T. SPIJKERBOER, *Gender and Refugee Status*, 2000, Dartmouth, pp. 1-3. Invece, E. FELLER, V. TÜRK, F. NICHOLSON (eds.), *Refugee Protection in International Law*, Cambridge University Press, 2003, p. 324, ove si precisa che «neither the refugee definition nor the 1951 Convention in general refers to sex or gender», but «this omissions, however, without significance», because «the ordinary meaning of Article 1°(2) of the 1951 Convention in its context and in the light of the object and purpose of the Convention requires the conclusion that the Convention protects both women and men and that it must therefore be given a gender-inclusive and gender-sensitive interpretation».

⁵ H. CRAWLEY, *Refugees and Gender; Law and Processes*, Bristol, 2001, p. 19. L'A. afferma che: «Distinctions which are drawn between the public and the private are responsible, in significant part, for the current mismatch between women's experiences of persecution and their interpretation in asylum policy and practice. Although international law is gender-neutral in theory, in practice it interacts with gender-based domestic laws and social structures which relegate women and men to separate spheres of existence».

⁶ J. GREATBACH, *The gender difference: feminist critiques of refugee discourse*, in *Int. Jour. Refug. Law*, 1989, p. 518, ove l'A. afferma che «by portraying as universal that which is in fact a male paradigm [...] women refugees face rejection of their claims because their experiences of persecution go unrecognized».

interpretata in una prospettiva prettamente maschile, tale da rendere la garanzia di accesso al diritto d'asilo ineguale per richiedenti donne, oltre che per omosessuali⁷.

Al riguardo, però, ai fini del presente scritto, il campo d'indagine sarà circoscritto alle sole donne, quali soggetti particolarmente vulnerabili⁸, benché il termine "gender", come è evidente, si riferisce a cosa si intende essere uomo e donna in una determinata società, rimandando alla relazione di potere tra i due sessi basata su identità, *status*, ruoli e responsabilità, costruite e definite socialmente o culturalmente, a differenza del "sesso" che, invece, fa riferimento alla differenza biologica tra uomini e donne⁹.

In sostanza, dunque, nonostante il genere non vada associato solamente al sesso femminile e le richieste di protezione internazionale sulla base dell'appartenenza di genere possano essere inoltrate sia da uomini che da donne, in tale sede si farà riferimento in via esclusiva alle esperienze di donne richiedenti asilo, in quanto sono soprattutto quest'ultime a ricorrervi e a subire forme di violenza non sempre riconducibili ai motivi sottesi all'istituto dell'asilo.

È quanto evidenziato, tra l'altro, dal Comitato Esecutivo dell'Agenzia dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e dal suo significativo interesse in materia¹⁰, attestato in particolare dal crescente uso, nelle Conclusioni, del termine *gender* e della c.d. *gender-related persecution*¹¹.

⁷ A livello universale cfr. i Principi di Yogyakarta (formalmente I Principi di Yogyakarta per l'applicazione delle leggi internazionali sui diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e identità di genere), adottati nel congresso internazionale tenutosi a Yogyakarta (Indonesia) dal 6 al 9 novembre 2006.

⁸ Circa la riconducibilità delle donne nella categoria di soggetti vulnerabili v., ad esempio, Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (nota anche come Carta di Banjul), adottata a Nairobi il 27 giugno 1981 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'allora Organizzazione dell'Unità Africana (OUA) – oggi Unione Africana (UA), e in vigore dal 21 ottobre 1986, che all'art. 18 sancisce esplicitamente una protezione dei gruppi vulnerabili, individuati nelle seguenti categorie: donne, minori, disabili e anziani; la Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne, nota anche come Convenzione di Belem, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani nella cittadina brasiliana da cui prende il nome il 9 giugno 1994 ed entrata in vigore il 5 marzo 1995 che, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione, gli Stati, nell'adottare misure di contrasto alla violenza di genere, devono tenere il debito conto la particolare vulnerabilità delle donne migranti, rifugiate o sfollate, appartenenti a minoranze etniche, in stato di gravidanza, disabili, minori, anziane, svantaggiate sul piano socio-economico, coinvolte in conflitti armati o private della libertà. Vedi, altresì, la direttiva (UE) n. 95/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), in GU L 337 del 20 dicembre 2011, pag. 9, art. 20, par. 3. Più in generale si segnala che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato un nuovo piano d'azione sulla protezione delle persone vulnerabili nel contesto di migrazione e asilo in Europa (2021-2025) il 5 maggio 2021, il quale mira a rafforzare la tutela delle persone più vulnerabili definite come coloro che hanno "esigenze speciali" e per le quali sono imposti interventi e assistenza speciali.

⁹ UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 1. La persecuzione di genere, p. 3. Vedi, anche, art. 3 della Convenzione di Istanbul. Su un inquadramento della tutela della donna sul piano universale si rinvia a L. DE VIDO, *La Dichiarazione universale dei diritti umani e i diritti delle donne*, in S. TONIOLO, G. PASCALE (a cura di), *La Dichiarazione universale dei diritti umani nel diritto internazionale contemporaneo*, Torino, 2020, pp. 367-395.

¹⁰ Interesse manifestato sin dal 1985 con le Conclusioni No. 39, Executive Committee, *On Refugee Women and International Protection*, seguite alla Conferenza mondiale sulle donne di Nairobi (ONU, *Nairobi Forward Looking Strategies for the Advancement of Women*, 1985).

¹¹ Vedi, ad esempio, Conclusioni No. 64 (XLI), Executive Committee, 1990, *On refugee women and international protection*, para. A; Conclusioni no. 73 (XLXII), Executive Committee, 1993, para. e: «Recommends the development by States

A tal proposito, fra l'altro, giova distinguere la *gender-related persecution* dalla *gender-specific persecution*: l'una, intesa quale persecuzione basata sul genere nel senso sovrinteso, di cui possono essere vittime sia donne che uomini e che, per quanto qui rileva, allude, in particolare a quelle forme di violenza funzionali ad opprimere il genere femminile e a mantenerlo in posizione subordinata (v., ad esempio, lo stupro durante un conflitto)¹²; l'altra, relativa a forme di violenza rivolte alle donne in modo specifico o che le riguardano in maniera sproporzionata rispetto agli uomini¹³, quali, per esempio, le mutilazioni genitali femminili, l'aborto forzato e la sterilizzazione. Da qui la distinzione, rispettivamente, tra donne perseguitate in quanto donne ("*as women*") a causa della loro identità di genere¹⁴, ovvero del ruolo socio-culturale attribuito loro dalla società e donne perseguitate perché donne ("*because women*")¹⁵, per motivazioni indipendenti dal loro genere, legate piuttosto a caratteristiche anatomiche femminili¹⁶.

Tanto premesso, ne discende, quindi, come norme finalizzate ad offrire protezione indiscriminata comportino in concreto un'applicazione differenziata per le donne, penalizzando quest'ultime nell'*iter* di riconoscimento dello *status* di rifugiato, specie a causa della concezione delle donne a livello sociale e della frequente irrilevanza giuridica delle violenze dalle stesse subite in particolare in contesti familiari, in quanto perpetrate in una sfera "privata" da soggetti non statali.

A tal proposito, come anticipato, ha il pregio di superare tali limiti, a livello di *hard law*, la Convenzione di Istanbul che costituisce il trattato internazionale sui diritti umani più progressista

of appropriate guidelines on women asylum-seekers, in recognition of the fact that women refugees often experience persecution differently from refugee men»; Conclusion No. 81, (XLVII), Executive Committee, 1997, par. t; Conclusion No. 87 (L), Executive Committee, 1999, par. n. Le Conclusioni giocarono un ruolo fondamentale nell'inserimento dei diritti delle donne rifugiate nel più ampio quadro di tutela dei diritti fondamentali, oltre a determinare i progressivi risultati ottenuti dagli Stati che iniziarono a eseguire le richieste del Comitato Esecutivo, inclusa quella di dotarsi di *guidelines* per assicurare accesso equo al procedimento di riconoscimento. Il Canada fu il primo paese ad introdurre delle linee guida a livello nazionale, le *Guidelines on Women Refugee Claimants Fearing Gender-Related Persecution*, 9 marzo 1993; a seguire negli Stati Uniti nel 1995 l'*Immigration and Nationality Service* (INS) adottò le *Considerations for Asylum Officers Adjudicating Asylum Claims From Women*. Vedi, altresì, UNHCR, *Guidelines on the Protection of Refugee Women*, Ginevra, luglio 1991, ove la violenza sessuale venne ufficialmente riconosciuta come forma di persecuzione e fu stabilito che il riconoscimento dello *status* avrebbe dovuto essere garantito non solo nel caso in cui il governo avesse esplicitamente istigato l'abuso nei confronti delle donne, ma anche in caso di astensione o impossibilità di garantir loro adeguata protezione rispetto ad azioni compiute da attori non statali. Quest'ultime sono state sostituite dall'*Handbook for the Protection of Women and Girls*, 2008.

¹² P. PAROLARI, *La violenza contro le donne come questione (trans)culturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 2014, p. 859 ss.

¹³ Un esempio di *gender-specific persecution* al maschile è quello della tortura attraverso elettroshock applicato ai genitali.

¹⁴ Sulle persecuzioni legate al genere cfr. J. FREEDMAN, *Gendering the International Asylum and Refugee Debate*, New York, 2015, p. 45 ss.

¹⁵ A. ZIMMERMANN, C. MAHLER, *Article 1 A para. 2*, in A. ZIMMERMANN (ed.), *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol: a commentary*, Oxford, 2011, pp. 409-410.

¹⁶ H. CRAWLEY, *Refugees and Gender: Law and Processes*, Bristol, 2001, pp. 6-9, ove l'A. precisa che «Gender-specific persecution is therefore a term used to explain "serious harm" within the meaning of persecution. Gender related persecution is used to explain the basis of the asylum claim (i.e. the ground of persecution). A woman may be persecuted as a woman (eg raped) for reasons unrelated to gender (e.g. activity in a political party), not persecuted as a woman but still because of gender (e.g. flogged for refusing to wear a veil), and persecuted as and because she is a woman (e.g. female genital mutilation)».

ed ambizioso per l'eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne¹⁷, intesa quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le stesse¹⁸.

Essa, tra le altre cose, stabilisce che la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto onore non possono giustificare alcun atto di violenza nei loro confronti¹⁹ e non a caso, sottolinea l'importanza di cambiare mentalità ed atteggiamenti per porre fine alla violenza di genere, attraverso un'educazione a tutti i livelli e per tutte le età sulla parità tra uomini e donne, sui ruoli di genere non stereotipati e sul rispetto dell'integrità della persona²⁰.

Nondimeno, come vedremo, essa prospetta una "gender-sensitive interpretation" in grado di dare nuova linfa alla Convenzione di Ginevra sotto il profilo applicativo della nozione di rifugiato e della sua tutela sia nel paese d'origine che in Italia.

¹⁷ La Convenzione ha ricevuto due prestigiosi premi internazionali: nel 2012, l'Osservatorio spagnolo contro la violenza domestica e di genere ha insignito il Consiglio d'Europa del suo premio più importante per l'eliminazione della violenza di genere in riconoscimento dell'impegno profuso per la stesura della Convenzione di Istanbul. Nel 2015, la Convenzione è stata insignita del prestigioso *Vision Award* da parte del *World Future Council*, dell'Unione interparlamentare e dell'*UN Women*, in riconoscimento del suo contributo alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne.

¹⁸ Art. 3, lett. a: «con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata». In tema di discriminazione v. Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), in virtù della quale gli Stati parte alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna si impegnano a perseguire con ogni mezzo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti delle donne. La Convenzione è stata approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 18 dicembre 1979 ed è entrata in vigore il 3 settembre 1981. In particolare, in tema di tratta di donne e bambine nel contesto delle migrazioni globali cfr. S. DE VIDO, *La general recommendation n. 38 del comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne sulla tratta di donne e bambine nel contesto delle migrazioni globali*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani, Osservatorio sul Consiglio dei Diritti Umani*, 2021, pp. 161-168.

¹⁹ Si pensi, ad esempio, alla c.d. *dowry death*, morte per dote. Il rito del pagamento di una dote alla famiglia del marito della sposa è diffuso non solo in India, ma anche in Pakistan e Bangladesh e non è legata ad alcun dettame religioso. Tale pratica è diventata in molte comunità il mezzo per infliggere pene e sofferenze alle spose, che vengono sottoposte ad abusi fisici e psicologici qualora la dote non sia giudicata sufficiente dal consorte. Questo può portare al suicidio della vittima che non riesce a tollerare le pressioni inflitte alla sua famiglia o anche alla sua uccisione per mano del marito.

²⁰ Al riguardo si segnala la sentenza della Corte europea del 27 maggio 2021, *J.L. c. Italia*, ricorso n. 5671/16, con cui per la prima volta una Corte sovranazionale europea condanna uno Stato per avere espresso, tramite i propri giudici, pregiudizi sessisti che costituiscono una delle cause del mancato efficace contrasto alla violenza maschile contro le donne. Secondo la Corte EDU nel caso esaminato, riguardante uno stupro di gruppo il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla corte d'appello veicolano i pregiudizi sul ruolo della donna che esistono nella società italiana e che sono suscettibili di costituire ostacolo ad una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere nonostante un quadro legislativo soddisfacente. La Corte di Strasburgo sottolinea come la magistratura giochi un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza fondata sul genere. È essenziale che l'autorità giudiziari eviti di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni, minimizzi la violenza di genere ed esponga le donne ad una vittimizzazione secondaria utilizzando osservazioni colpevolizzanti e moralizzatrici volte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia (parr. 140 e 141) e a tal uopo richiama sia la Convenzione di Istanbul che la direttiva vittime.

2. Il quadro normativo di riferimento: la Convenzione di Istanbul

Al riguardo, come è noto, la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica meglio conosciuta come “Convenzione di Istanbul”²¹, in vigore dal 1° agosto 2014²², costituisce il primo strumento completo²³, a livello internazionale²⁴, giuridicamente vincolante per prevenire e combattere qualsiasi forma di violenza nei confronti

²¹ Definita “Convenzione di Istanbul”, poiché è stata aperta alla firma in occasione della sessione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ivi tenutasi, in data 11 maggio 2011. Al riguardo v., *ex multis*, A. DI STEFANO, *La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in www.penalecontemporaneo.it, 11 ottobre 2012; F. POGGI, *Violenza di genere e convenzione di Istanbul: un’analisi concettuale*, in *Dir. um. dir. int.*, 2017, pp. 51-76.

²² È entrata in vigore a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche di cui otto provenienti da Stati membri. L’Italia ha sottoscritto la Convenzione il 27 settembre 2012; poi, dopo l’approvazione da parte delle Camere (v. seduta del Senato del 20 settembre 2012 e della Camera dei deputati del 2 settembre 2012), a seguito dell’autorizzazione parlamentare alla ratifica (legge 27 giugno 2013, n. 77) della Convenzione, ha proceduto al deposito della ratifica in data 10 settembre 2013.

²³ Il Consiglio d’Europa, in una raccomandazione rivolta ai membri di tale organizzazione, ha proposto, per la prima volta in Europa, una strategia globale per la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la protezione delle vittime in tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa. Nel dicembre 2008 il Consiglio d’Europa ha istituito un comitato di esperti, denominato Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (il «Grevio»). Tale organo, composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri del Consiglio d’Europa, è stato incaricato di elaborare uno o più strumenti giuridici vincolanti al fine di «prevenire e combattere la violenza domestica, ivi comprese forme specifiche di violenza nei confronti delle donne, nonché altre forme di violenza nei confronti delle donne, di proteggere e sostenere le vittime di tali violenze e perseguire gli autori». Il Grevio si è riunito nove volte e ha ultimato il testo della bozza di convenzione nel dicembre 2010.

²⁴ Nell’ambito dell’Unione europea, invece, manca una strategia unitaria nel contrasto alla violenza contro le donne. Al riguardo essa ha adottato misure non vincolanti, quali risoluzioni del Parlamento europeo (vedi risoluzione del 26 novembre 2009 sull’eliminazione della violenza contro le donne; risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell’UE in materia di lotta alla violenza contro le donne) e azioni e rapporti della Commissione europea (vedi rapporto annuale della Commissione europea sulla parità di genere e il rinnovato *Gender Action Plan 2016-2020* relativo all’azione esterna), e misure vincolanti più generalmente indirizzate alla protezione di ampie categorie di vittime, quali: la direttiva (CE) n. 80/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, *relativa all’indennizzo delle vittime di reato*, in *GU L* 261 del 6 agosto 2004, pp. 15-18; la direttiva (UE) n. 99/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, *sull’ordine di protezione europeo*, in *GU L* 338 del 21 dicembre 2011, pp. 2-18; la direttiva (UE) n. 29/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 *che istituisce norme minime in materia di diritti assicurati e di protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*, in *GU L* 315 del 14 novembre 2012, pp. 57-73; la direttiva (UE) n. 36/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, *concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI*, in *GU L* 101 del 15 aprile 2011, pp. 1-11; la direttiva (UE) n. 92/20110 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 *relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*, in *GU L* 335 del 17 dicembre 2011, pp. 1-14. Sul piano civile v. Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 *relativo al riconoscimento delle misure di protezione in materia civile*, in *GU L* 181/4 del 29 aprile 2013, pp. 1-9. Infine, si segnala che il 5 marzo 2020 la Commissione ha adottato la «Strategia per la parità di genere: verso un’Unione dell’uguaglianza». Al riguardo v. V. TEVERE, *Verso una “tutela integrata” delle donne vittime di violenza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: sviluppi normativi e profili di criticità*, in *Freedom Security & Justice: European Legal Studies*, 2019, pp. 184-207.

delle donne e la violenza di genere²⁵, inclusa la violenza domestica²⁶ e rappresenta uno strumento integrato ed olistico che combina protezione e prevenzione dedicando parte del suo contenuto anche al tema delle richiedenti asilo.

La sua struttura garantistica segue, infatti, quella usata in altre convenzioni del Consiglio d'Europa²⁷, basata sulle cd. "tre P": «prevenzione» (cap. III), «protezione e sostegno delle vittime» (cap. IV), «perseguimento dei colpevoli» (cap. VI), cui viene ad aggiungersi una "quarta P", quella delle «politiche integrate» (cap. II), allo scopo di agire efficacemente su un fenomeno di notevole complessità che investe svariati aspetti.

Essa definisce all'art. 3 la «violenza contro le donne basata sul genere» come «violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato»²⁸, e definisce «il genere» come «ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini», stabilendo, altresì, un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne.

In particolare, la stessa interviene anche nell'ambito della violenza domestica (VD), con una nozione più ampia²⁹ che include qualsiasi tipo di comportamento abusivo sessuale, fisico o psichico non solo su donne, perlopiù da parte di partner o *ex partner* (*intimate partner violence*,

²⁵ Gli obiettivi della Convenzione sono elencati nel dettaglio dall'art. 1: «a. proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; b. contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne; c. predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; d. promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; e. sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica».

²⁶ Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Council of Europe Treaty Series - n. 210.

²⁷ Vedi la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, aperta alla firma il 16 maggio 2005 a Varsavia, e in vigore dal 1° febbraio 2008 e la Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote e in vigore dal 1° luglio 2010.

²⁸ A. DI STASI, *Il diritto alla vita e all'integrità della persona con particolare riferimento alla violenza domestica (artt. 2 e 3 Cedu)*, in ID. (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2016-2020)*, Padova, 2020, p. 1 ss., in part. pp. 8-9, L'A. sottolinea che qui la Convenzione (nell'art. 3 lett. b) ha adottato la classica nozione, già utilizzata in precedenti convenzioni internazionali, di «violenza basata sul genere» laddove, in essa, risultano combinati un criterio statistico basato sulla frequenza dei casi ed un criterio fondato sulla sussistenza della relazione di subordinazione/dominio di chi appartiene ad un dato genere, con la conseguenza che costituiscono violenze tutte quelle forme di violenza funzionali ad opprimere il genere femminile.

²⁹ Così, anche, Corte europea dei diritti dell'uomo, *Talpi*, par. 58.

IPV)³⁰, ma anche su bambini (*child abuse*, CA) ed anziani (*elder abuse*, EA)³¹ ai quali si applicano le medesime norme di tutela (violenza indiretta)³².

Ratione temporis, invece, la Convenzione ha il pregio di trovare applicazione sia in tempo di pace che in situazioni di conflitto armato (art. 2, par. 3), circostanza, quest'ultima, in cui, da sempre, si acuiscono le violenze sulle donne.

Ebbene essa individua negli Stati i primi a dover rispettare gli obblighi loro incombenti: anzitutto i suoi stessi rappresentanti, intesi in senso ampio³³, devono astenersi da condotte integrative di violenza contro le donne (art. 5, par. 1); ed inoltre, è imposto loro uno standard di *due diligence*, inteso quale obbligo di condotta e non di risultato, nel prevenire, indagare, punire i responsabili e riconoscere alle vittime adeguate misure di riparazione per i casi di violenza imputabili a soggetti privati (art. 5, par. 2).

A tal uopo è previsto uno specifico meccanismo di controllo affidato ad un Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cd. Grevio)³⁴ avente il compito, appunto, di vigilare sull'attuazione della Convenzione medesima da parte degli Stati contraenti³⁵ attraverso l'esercizio di poteri ispettivi e di indirizzo (art. 66).

³⁰ Su questioni di rilievo relative alla violenza domestica nella giurisprudenza della Corte europea cfr. R. CONTI, *Violenze in danno di soggetti vulnerabili, tra obblighi (secondari) di protezione e divieto di discriminazione di genere*. Corte Edu, 2 marzo 2017, *Talpis c. Italia*, ric. N. 41237714, in *Quest. gius.*, 2017; P. DE FRANCESCHI, *Violenza domestica: dal caso Rumor al caso Talpis cosa è cambiato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo?*, in *Giurisprudenza penale web*, 2018, n. 1; A. DI STASI, *Il diritto alla vita e all'integrità della persona con particolare riferimento alla violenza domestica*, cit., pp. 1-32; B. NASCIBENE, *Tutela dei diritti fondamentali e "violenza domestica". Gli obblighi dello Stato secondo la Corte EDU*, in www.lalegislazionepenale.eu/, 12 giugno 2018. Mi si permetta di rinviare, altresì, ad A. IERMANO, *Violenza domestica e diritto all'informazione della vittima (art. 3 CEDU)*, in A. DI STASI (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, Padova, 2016, pp. 147-166.

³¹ La violenza domestica è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (*World Health Organization*, WHO) come un problema di salute pubblica. Vedi, World Health Organization (2012), *Understanding and addressing violence against women* e World Health Organization (2020), *COVID-19 and violence against women What the health sector/system can do*. In Italia, al fine di fornire un intervento sanitario adeguato, nel 2017 sono state emanate dal Ministero della Salute Linee Guida Nazionali per il soccorso e l'assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza che includono le reti delle associazioni, il cui ruolo risulta fondamentale per il contrasto alla violenza (DPCM 24 nov 2017. in GU n. 24 del 30 gennaio 2018). Cfr. E. GIOVANNINI, A. GIORGETTI, S. PELOTTI, *La violenza domestica in epoca di pandemia covid-19: un'analisi nazionale e internazionale*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 2020, p. 901 ss.

³² Art. 3, lett. b), «l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

³³ L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha predisposto un Manuale dei parlamentari per l'applicazione della Convenzione di Istanbul che contiene un'ampia illustrazione dei contenuti dell'Accordo e delinea il ruolo dei parlamentari nella sua attuazione, in <http://www.assembly.coe.int/Life-Ray/EGA/WomenFFViolence/2019/2019-HandbookIstanbulConvention-IT.pdf>.

³⁴ Group of experts on actions against violence against women and domestic violence.

³⁵ Il Grevio è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I membri sono eletti dal Comitato delle Parti – l'organismo composto dai rappresentanti dei Paesi-Parti della Convenzione – tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti. L'11 marzo 2016 il Grevio ha adottato un questionario, rivolto alle Parti contraenti, come base per redigere il loro rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alla Convenzione.

Tra l'altro *ex art.* 75, par. 1 essa risulta aperta alla firma anche di Stati non membri che hanno preso parte alla sua redazione godendo dello *status* di osservatore presso il Consiglio d'Europa³⁶, di Stati terzi e dell'Unione europea³⁷, della quale è attualmente in corso il processo di adesione alla stessa che, in attesa del previsto parere della Corte di giustizia³⁸, l'11 marzo 2021

³⁶ Stati Uniti e Canada, Giappone, Messico e Santa Sede.

³⁷ La Convenzione di Istanbul è un accordo misto che consente l'adesione dell'UE parallelamente a quella dei suoi Stati membri; l'adesione dell'UE alla convenzione non esonera gli Stati membri dalla ratifica nazionale. L'Unione europea ha partecipato insieme agli Stati membri in qualità di osservatore nei negoziati per la Convenzione di Istanbul.

³⁸ Il 5 e il 6 giugno 2014 il Consiglio dell'Unione europea, nella formazione Giustizia e Affari interni, ha adottato conclusioni che invitavano gli Stati membri a firmare, ratificare e attuare detta Convenzione. Successivamente: proposta della Commissione COM(2016) finale del 4 marzo 2016; relazione sull'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in cui si chiede all'UE di aderire alla convenzione di Istanbul quale ulteriore passo per contrastare la violenza contro le donne e le ragazze con disabilità; tabella di marcia della Commissione su una possibile adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, pubblicata nell'ottobre 2015; risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (2016/2966(RSP)); dichiarazione congiunta della Presidenza, della Commissione e del Parlamento europeo che chiede una rapida adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne, adottata a Malta il 3 febbraio 2017. Il 13 giugno 2017 l'Unione europea firma la Convenzione. Al riguardo la firma costituisce la prima tappa del processo di adesione alla Convenzione e ha fatto seguito all'adozione, da parte del Consiglio dell'UE, di due decisioni: la decisione (UE) n. 865/2017 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, *relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale*; la decisione (UE) n. 866/2017 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, *relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo e il non-respingimento*. Da un lato, gli Stati membri dell'UE sono competenti per parti sostanziali della Convenzione, in particolare per la maggior parte delle disposizioni sul diritto penale sostanziale e altre disposizioni del capitolo V nella misura in cui sono accessorie; dall'altro lato, l'UE è competente per gran parte delle disposizioni della Convenzione. L'UE ha inoltre competenza esclusiva ad accettare gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Istanbul per quando riguarda le sue istituzioni e la sua amministrazione pubblica. Vedi, inoltre, la Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 *sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (COM(2016)0109 — 2016/0062(NLE)), in *GU C* 337 del 20 settembre 2018, pp. 167-175; risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla richiesta di un parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con i trattati delle proposte di adesione dell'Unione europea alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e circa la procedura in vista di detta adesione (2019/2678(RSP)), in *GU C* 116 del 31 marzo 2021, pp. 7-8. Vedi, infine, Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan, presentate l'11 marzo 2021, Procedimento di parere 1/19 instaurato su domanda del Parlamento europeo. Inoltre, in tema, in ambito UE, v. appello alla Commissione, già lanciato nella risoluzione del 25 febbraio 2014 *contenente raccomandazioni in materia di lotta alla violenza contro le donne, affinché presenti una proposta di atto legislativo che preveda un sistema coerente per la raccolta di dati statistici e un approccio rafforzato degli Stati membri alla prevenzione e alla repressione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze e della violenza di genere, e che faciliti inoltre l'accesso alla giustizia*, in *GU C* 224 del 27 giugno 2018, pp. 96-100. Per un commento v. S. DE VIDO, *La violenza di genere contro le donne nel contesto della famiglia: sviluppi nell'Unione Europea alla luce della Convenzione di Istanbul*, in *Federalismi.i – Focus Human Rights*, 2017, n. 3, p. 1 ss.

ha visto pronunziarsi l'Avvocato generale Gerard Hogan³⁹, su sollecitazione del Parlamento europeo⁴⁰.

Intanto il primo Paese che ha ratificato la Convenzione il 14 marzo 2011, la Turchia, con decreto firmato dal presidente Recep Tayyip Erdoğan⁴¹ il 20 marzo 2021⁴² ha, invece, manifestato la volontà di recedere dalla Convenzione ai sensi dell'art. 80⁴³, ritenendo che le leggi nazionali fossero sufficienti a garantire la protezione delle donne, nonostante i dati reali dimostrino tutt'altro.

2.1. (segue): in particolare il capitolo VII su migrazione e asilo

Nel merito, come anticipato, la Convenzione, con il suo approccio omnicomprensivo, dedica particolare attenzione anche alle donne migranti, oggetto di precipua tutela al Capitolo VII intitolato «Migrazione e asilo», il quale consta di tre articoli, 59, 60 e 61.

In generale, in tale settore, il principale requisito della Convenzione di Istanbul è garantire che le leggi sullo *status* di residente e le procedure di asilo non ignorino le situazioni di donne che vivono relazioni di abuso o vittime di violenza sessuale e sfruttamento o altre forme di violenza basata sul genere.

Ebbene, il primo dei tre citati articoli tocca il tema delle vittime il cui *status* di residente dipende da quello del coniuge o del partner, e prevede che esse, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione

³⁹ Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan, presentate l'11 marzo 2021, cit. In estrema sintesi l'A.G. risponde ai quesiti posti dal Parlamento nel seguente modo: 1) la decisione che autorizza l'Unione a procedere alla conclusione della Convenzione deve fondarsi sugli artt. 78, par. 2 (in materia di sistema europeo comune di asilo), 82, par. 2 (in tema di cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali), 84 (nel campo della prevenzione della criminalità) e 336 TFUE (sullo statuto dei funzionari dell'UE e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione); 2) La conclusione della Convenzione di Istanbul da parte dell'Unione europea mediante due atti distinti (vedi le due decisioni del 2017 citate nella nota precedente) non è idonea a rendere invalidi tali atti; 3) la decisione dell'Unione relativa alla conclusione della Convenzione di Istanbul sarebbe compatibile con i Trattati se fosse adottata in mancanza di un comune accordo di tutti gli Stati membri sul loro consenso ad essere vincolati da tale convenzione; tuttavia, essa sarebbe compatibile con i Trattati anche se fosse adottata soltanto dopo che sia stato raggiunto tale comune accordo. Spetta esclusivamente al Consiglio decidere quale di queste due soluzioni sia preferibile.

⁴⁰ Il 9 luglio 2019 il Parlamento europeo ha richiesto, ai sensi dell'art. 218, par. 11, TFUE, il parere della Corte di giustizia sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul.

⁴¹ Fin dal 2014, quando la Convenzione è diventata operativa, i gruppi conservatori turchi ne hanno contrastato l'applicazione, sostenendo che indeboliva la famiglia, incrementava i divorzi e favoriva le rivendicazioni della comunità LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). Ora Erdoğan, in cerca del sostegno degli integralisti islamici, ha sostenuto che la Convenzione danneggia i valori della famiglia tradizionale e che i diritti delle donne saranno comunque protetti dalla legislazione nazionale. L'Unione Europea ha invitato la Turchia ad un ripensamento. Tra l'altro questa è anche una questione europea, considerato che sono in corso da anni i negoziati per l'ingresso della Turchia in Europa.

⁴² Denunciation contained in a Note Verbale from the Permanent Representation of Turkey to the Council of Europe, dated 22 March 2021, registered at the Secretariat General on 22 March 2021 - Or. Engl. Periodo di efficacia: 01/07/2021.

⁴³ Art. 80 Denuncia: «1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2 Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale».

e in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno (art. 59, par. 1)⁴⁴ e la sospensione delle procedure di espulsione eventualmente attivate (art. 59, par. 2).

Obiettivo di tale articolo (co. 1), dunque, è che le vittime migranti il cui *status* di residenti è subordinato a quello del coniuge o del partner non debbano temere di perdere il proprio *status* a causa della separazione da quest'ultimo. A tal proposito valga evidenziare che le condizioni per la concessione del permesso di soggiorno sono rimesse alla discrezionalità degli Stati contraenti e comprendono la definizione dei tempi su cui possono decidere le autorità pubbliche nel caso in cui la relazione sia terminata a seguito delle violenze subite, nonché quali prove deve produrre la vittima⁴⁵, nel rispetto pur sempre della definizione di violenza domestica di cui all'art. 3 d) della Convenzione e senza limitare l'ambito di applicazione del permesso di soggiorno imponendo condizioni più gravose.

Tra l'altro, l'art. 59 al comma 3 richiede il rilascio di un permesso di soggiorno rinnovabile alle vittime qualora la loro permanenza sia considerata necessaria data la loro situazione personale, sulla base di motivi come la sicurezza, lo stato di salute, la situazione familiare o la situazione nel Paese di origine della vittima, e/o affinché la vittima collabori con le autorità competenti nelle indagini e nell'ambito del procedimento penale. Al riguardo la *ratio* sottesa

⁴⁴ Council of Europe, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, cit. par. 303-305: «303. Paragraph 1 specifies that an autonomous residence permit should be granted in the event of particularly difficult circumstances. Parties should consider being a victim of the forms of violence covered by the scope of this Convention committed by the spouse or partner or condoned by the spouse or partner as a particularly difficult circumstance. The drafters felt it best to let Parties establish, in accordance with internal law, the conditions relating to the granting and duration of the autonomous residence permit, following an application by the victim. This includes establishing which public authorities are competent to decide if the relationship has dissolved as a consequence of the violence endured by the victim and what evidence is to be produced by the victim. Evidence of violence may include, for example, police records, a court conviction, a barring or protection order, medical evidence, an order of divorce, social services records or reports from women's NGOs, to name a few. 304. Moreover, paragraph 1 highlights the fact that independent/autonomous permits should be granted irrespective of the duration of the marriage or the relationship. It contains the obligation to ensure that victims of all forms of violence covered by the scope of this Convention be granted autonomous residence permits in her or his own right, even if the marriage or the relationship ceases before the end of the probationary period. This will allow victims to obtain the necessary protection from authorities without fearing that the perpetrator will retaliate by withdrawing or threatening to withdraw residence benefits under the perpetrator's control. This is also particularly important in cases of forced marriages, where victims are forced to remain married for the probationary period unless they are prepared to be deported upon divorce. 305. Furthermore, paragraph 1 applies to spouses or partners as recognised by internal law. Unmarried partners are included in the provision to the extent that several Council of Europe member states grant residence permits to partners who are able to demonstrate, under the conditions laid down by internal law, that they have been living in a relationship analogous to marriage or that the relationship is of a permanent nature».

⁴⁵ Cfr. il Rapporto di Valutazione di Base sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, con riguardo all'Italia, adottato il 15 novembre 2019 e pubblicato il 13 gennaio 2020. Secondo il Greivio (p. 78), tali condizioni rimesse agli Stati dall'art. 59 non dovrebbero però limitare l'ambito di applicazione del permesso di soggiorno, ad esempio richiedendo che la vittima venga regolarmente esposta ad atti di violenza e/o che vada incontro a un rischio imminente per la propria sicurezza. Oltre a non rispettare la definizione di violenza domestica data dall'Articolo 3d della convenzione, il Greivio ritiene che tale applicazione limitativa dell'Articolo 59, comma 1, sia contraria allo spirito di questa disposizione, che è quello di consentire alle vittime di fuggire dalla violenza prima che diventi abitudinaria e/o prima che diventi così grave da rappresentare una minaccia immediata per la sicurezza della vittima.

a tale disposizione è quella di offrire protezione alle vittime straniere, indipendentemente dal loro *status* giuridico, nonché a vittime prive di documenti o di violenza domestica a cui i partner violenti hanno impedito di rinnovare il loro *status* di residente a causa della violenza stessa⁴⁶.

Infine, ai sensi del comma 4 dell'articolo 59 è necessario assicurarsi che le vittime di matrimonio forzato condotte in un altro Paese per contrarre il matrimonio e che, di conseguenza, abbiano perso il proprio *status* di residente del Paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare siffatto *status*.

L'art. 60 rubricato «Richieste di asilo basate sul genere», invece, al par. 1, dispone che le Parti adottino le misure necessarie, legislative e non, per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'art. 1, A (2) della Convenzione di Ginevra e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo ad una protezione complementare/sussidiaria. Inoltre, i successivi paragrafi impegnano le Parti ad accertarsi: che a ciascuno dei motivi menzionati nella Convenzione sia applicata un'interpretazione sensibile al genere (*gender-sensitive interpretation*); che, nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo *status* di rifugiato in funzione degli strumenti pertinenti applicabili (par. 2); e infine, che siano sviluppate procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, come consulenza psico-sociale, cure mediche,... (par. 3).

Ne discende dunque che, lungi dal riconoscere automaticamente la protezione internazionale a tutte le donne, tale disposizione impone una valutazione in concreto, alla stregua delle peculiarità del caso di specie, che tenga conto di come il “genere” possa influire sui motivi di persecuzione che legittimano lo *status* di rifugiato, quali ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica. A tal uopo è, pertanto, essenziale disporre sia di un quadro complessivo della personalità, del vissuto e delle esperienze personali del richiedente asilo, sia di un'analisi e di una conoscenza aggiornata delle specifiche circostanze storiche, geografiche e culturali del paese d'origine. Come, infatti, precisato, tra l'altro, dall'*Explanatory Report* della Convenzione di Istanbul⁴⁷, «garantire un'interpretazione sensibile al genere implica riconoscere e comprendere come il genere possa avere un impatto sulle ragioni alla base del tipo di persecuzione o danno subito» e, al riguardo, già le linee guida dell'UNHCR del

⁴⁶ In Italia la perdita del permesso di soggiorno dovuta all'interruzione del soggiorno in Italia per un periodo superiore a 6 mesi (o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo superiore alla metà della validità del permesso di soggiorno) può essere riattribuito se l'interruzione del soggiorno è dovuta a “gravi motivi”, conformemente alle leggi in vigore, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento sulle disposizioni per l'implementazione del Testo Unico sull'Immigrazione, adottato tramite D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, tuttavia si osserva che il matrimonio forzato non viene menzionato come grave motivo, né è riconosciuto come tale nella pratica.

⁴⁷ Council of Europe, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, 11 maggio 2011, in <https://rm.coe.int/16800d383a>.

2002⁴⁸ esemplificano i casi nei quali possa sussistere il rischio che donne⁴⁹ siano perseguitate per uno o più dei motivi elencati nella nozione di rifugiato *ex art.* 1 della Convenzione di Ginevra.

In ultimo, l'art. 61 prevede, invece, che le Parti adottino le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non-respingimento, in conformità agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale⁵⁰, e per garantire in particolare che donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro *status* o dal luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove potrebbe essere in pericolo o esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

Oltretutto, al di là dell'approccio *gender-sensitive*, la Convenzione si prefigge di contrastare fattispecie gravi e sistematiche di violenza subite tipicamente (matrimoni forzati) o esclusivamente (pratiche lesive tradizionali, mutilazioni genitali; gravidanze forzate, schiavitù sessuale nel corso di conflitti armati) da donne nel contesto migratorio (Capitolo V); ciò assume particolare rilievo nei casi di violenze o abusi la cui dimensione internazionale (è ancora il caso dei *forced marriages* o dei rimpatri forzati di donne migranti nei paesi d'origine per essere sottoposte a mutilazioni genitali) impone un intervento preventivo-repressivo sul piano della cooperazione internazionale, nelle forme, ad esempio, della cooperazione transfrontaliera o della protezione consolare (Capitoli VII e VIII).

⁴⁸ UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 1, cit. La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 7 maggio 2002, HCR/GIP/02/01, in www.refworld.org. Sulle consultazioni che hanno portato all'adozione delle linee guida, E. FELLER, V. TURK, F. NICHOLSON (a cura di), *Refugee Protection in International Law: Unhcr's Global Consultations on International Protection*, Cambridge University Press, 2003.

⁴⁹ Council of Europe, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, par. 313: «Regarding persecution on the grounds of race or on the grounds of nationality, women may face certain types of persecution that specifically affect them. Examples are sexual violence and control of reproduction in cases of racial and ethnic "cleansing". Concerning persecution on the grounds of religion, women may be persecuted for not conforming to religious norms and customs of acceptable behaviour. This is particularly true in cases of crimes committed in the name of so-called "honour" which affect women disproportionately. Persecution on the grounds of membership of a particular social group has increasingly been put forward in gender-related claims and has gradually acquired international support. In considering women fleeing from gender-related persecution such as female genital mutilation, forced marriage and even serious domestic violence as forming a "particular social group", women may be granted asylum. Some women can thus be identified as a particular group and that shares a common innate, unchangeable or otherwise fundamental characteristic other than the common experience of fleeing persecution. Finally, persecution on the ground of political opinion can include persecution on the grounds of opinions regarding gender roles. Some women may be persecuted, for example, for not conforming to society's roles and norms of acceptable behaviour and for speaking out against traditional gender roles. When taking the necessary measures in order to ensure a gender-sensitive interpretation of the refugee definition, Parties may refer to the UNHCR Guidelines on International Protection: Gender-Related Persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, May 2002. Additionally, when ensuring that a gender-sensitive interpretation is given to each of the convention grounds, Parties may if they wish, extend the interpretation to individuals who are gay, lesbian, bisexual or transgender, who may also face particular forms of gender-related persecution and violence».

⁵⁰ Vedi, anche, art. 3 della Convenzione europea.

3. *Violenza domestica, richiesta d'asilo e giurisprudenza nazionale: l'interpretazione "gender-sensitive" dei giudici interni in conformità alla Convenzione di Istanbul*

Muovendo dall'art. 60, par. 2, della Convenzione di Istanbul che, come si diceva, impone un'interpretazione sensibile al genere per ciascuno dei motivi indicati ai fini dello *status* di rifugiato⁵¹ è interessante notare come, in talune decisioni, i giudici nazionali, a ciò conformandosi⁵², abbiano adottato una "prospettiva di genere" nella valutazione della fattispecie concreta, tradottasi nel riconoscimento del diritto alla protezione internazionale a vittime di violenza domestica.

Sul punto degna di nota è, anzitutto, la sentenza della Corte di Cassazione del 24 novembre 2017, n. 28152, la quale, nel ribaltare la decisione della Corte di appello di Bologna, ha riconosciuto nel merito la protezione internazionale ad una donna nigeriana, vittima di atti di violenza domestica nel suo Paese d'origine, utilizzando appunto come parametro la Convenzione di Istanbul⁵³.

Relativamente al caso di specie, la donna era stata costretta a fuggire dalla Nigeria perché, dopo la morte del marito, secondo le pratiche funebri locali, avrebbe dovuto sposare il cognato, fratello del defunto; inoltre, in conseguenza del rifiuto, ella era stata allontanata dalla sua abitazione, privata della potestà genitoriale, spogliata di tutte le proprietà, e perseguitata dal cognato che rivendicava il diritto di sposarla.

Al riguardo la Cassazione ha accolto il ricorso, concedendo alla donna lo *status* di rifugiato, conformemente alla Convenzione di Istanbul e, segnatamente, agli artt. 3 e 60, ai sensi dei quali – si ricorda – gli atti di violenza contro le donne e la violenza domestica sono riconducibili all'ambito dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale. Nella medesima direzione poi si pongono anche le citate linee guida dell'UNHCR che – sia pure a livello di *soft law* – al punto 25 specificano che si ha «persecuzione» anche quando una donna viene limitata nel godimento dei propri diritti a causa del rifiuto di attenersi a disposizioni tradizionali religiose legate al suo genere.

Ed invero, nel caso in esame, come sopra riportato, la donna professante la religione cristiana aveva subito gravi conseguenze per il solo fatto di essersi rifiutata di rispettare le regole consuetudinarie del proprio villaggio, opponendosi al matrimonio con il cognato. Pertanto, secondo la Corte, la vicenda *de qua* rientra pienamente nelle previsioni della Convenzione di Istanbul, nonché nella nozione di «atti di persecuzione» diretti contro un genere di cui all'art. 7, lett. f, D.lgs. 251/2007⁵⁴, essendo evidente il presupposto per il riconoscimento dello *status* di

⁵¹ Al riguardo si rinvia alla nota 3.

⁵² Per un inquadramento generale sulla funzione degli organi giudiziari interni nell'applicare il diritto internazionale v. G. PALMISANO, *Il diritto internazionale ed europeo nei giudizi interni*, Napoli, 2019.

⁵³ Per un commento alla sentenza v. V. TEVERE, *Perseguitate perché donne*, in *Ingenere.it*, 29 marzo 2018, la quale evidenzia che in virtù di una Convenzione internazionale specifica e vincolante per lo Stato italiano, nell'accertamento dei motivi di persecuzione e, quindi, nell'esame delle domande di asilo, la persecuzione di genere non può più essere trascurata.

⁵⁴ D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*, in GU Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2008. Vedi, anche, D.Lgs. 21 febbraio

rifugiato, quale il «fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese di origine» a causa dell'appartenenza, in quanto donna, ad un gruppo sociale. D'altronde le stesse linee guida dell'UNHCR, sopra menzionate, sempre al punto 25 evidenziano come in alcuni Stati, la religione assegni particolari ruoli o codici comportamentali rispettivamente alle donne e agli uomini; e in questi casi, una donna, laddove non si attenga al ruolo assegnatole o rifiuti di attenersi ai codici, di sposare determinate opinioni, di praticare una religione prescritta o di conformare il suo comportamento agli insegnamenti di una data religione, rischia di essere punita, il che può generare in lei un fondato timore di subire persecuzioni.

La Corte di Cassazione ha pure specificato che i responsabili di una persecuzione ai sensi dell'art. 5, lett. c, D.lgs. 251/2007, possono essere anche «soggetti non statuali», nel qual caso si impone una verifica della capacità delle autorità statali o delle organizzazioni che controllano lo Stato di provenienza o una parte consistente del suo territorio, di offrire un'adeguata protezione alla vittima di persecuzione ai sensi dell'art. 6, co. 2⁵⁵. Invero, nella specie, proprio il peso delle norme consuetudinarie locali ha impedito che la donna potesse essere tutelata da parte delle autorità statali nigeriane e pertanto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte territoriale e concesso la protezione internazionale.

In definitiva, con tale sentenza, la Cassazione ha ricondotto nel concetto di violenza domestica di cui all'art. 3 della Convenzione di Istanbul le limitazioni al godimento dei diritti fondamentali derivate dal rifiuto di attenersi a disposizioni tradizionali religiose legate al genere, il che ha un'indubbia portata innovativa atteso che anche l'UNHCR, nelle sue linee guida, ha evidenziato come storicamente la definizione di «rifugiato» trascurasse la situazione in cui versavano le donne provenienti da determinate zone; inoltre, ha sottolineato la necessità di non limitarsi a verificare nel Paese d'origine che alcune pratiche persecutorie legate al genere siano vietate, dovendosi piuttosto accertare che di fatto esse non vengano tollerate e che le autorità siano in grado di impedire effettivamente il loro manifestarsi. Ad esempio, un determinato Stato può aver proibito una pratica persecutoria, ma, al contempo, continuare a giustificare o tollerare la pratica o non essere in grado di porvi effettivamente termine. In tali casi, la pratica equivarrebbe ancora a persecuzione e l'esistenza della legge varata non è sufficiente a determinare l'invalidità di una domanda per lo *status* di rifugiato.

In altre parole, conformemente all'art. 60 della Convenzione così come esplicitato nel relativo *Report*, la Suprema Corte ha asserito che occorre valutare il fondato timore di persecuzione alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, valorizzando adeguatamente le istanze relative al genere.

2014, n. 18 *Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta*, in *GU Serie Generale* n. 55 del 07 marzo 2014, che ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, riconosce esplicitamente la rilevanza del genere.

⁵⁵ Art. 6 Soggetti che offrono protezione: «1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, è valutata la possibilità di protezione da parte: a) dello Stato; b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio. (...)».

E sotto il profilo della previa verifica della situazione del Paese d'origine – in Italia richiesto dall'art. 3, co. 3, lett. *a*, D.lgs. n. 251/2007⁵⁶ e dall'art. 8, co. 3, D.lgs. n. 25/2008⁵⁷ – tale sentenza, nel conformarsi alla Convenzione di Istanbul si è uniformata, altresì, ad una precedente pronuncia della Cassazione (n. 12333/2017), relativa ad una cittadina marocchina vittima di abusi e violenze, perpetrati anche dopo il divorzio da parte del coniuge, punito dalla giustizia marocchina a soli tre mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. Al riguardo la Corte d'appello aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale valorizzando elementi quali la condanna penale, il divorzio e l'appoggio della famiglia di origine della donna, circostanze ritenute, invece, dalla Suprema Corte di per sé non necessariamente indicative di un'adeguata protezione da parte del Paese di origine. La vicenda della ricorrente rientra, dunque, nelle previsioni della Convenzione stessa e precipuamente nell'art. 3, lett. *b*), relativo alla violenza domestica.

Corretta è, inoltre, secondo la Corte, la tesi sostenuta nel ricorso, che riconduce tale forma di violenza all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti *ex art. 14, lett. b*) del D. Lgs. n. 251 del 2007, in base ad una interpretazione che, per un verso, non trova ostacolo letterale nell'ampia dizione normativa e, per altro verso, è imposta dal richiamato art. 60, par. 1, della Convenzione che, come sappiamo, impone agli Stati firmatari di adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'art. 1, A (2) della Convenzione di Ginevra e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo ad una protezione sussidiaria.

Era, dunque, necessario che la Corte d'appello verificasse in concreto se, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un «soggetto non statale», come l'*ex* marito della ricorrente, lo Stato marocchino fosse in grado di offrire a quest'ultima adeguata protezione. A tale compito, invece, la Corte d'appello si è sostanzialmente sottratta, avendo trascurato qualsiasi approfondimento della situazione del paese di provenienza della ricorrente, limitandosi invece a valorizzare, sul punto, circostanze di per sé non indicative di una adeguata protezione, quali la ricordata condanna penale dell'*ex* marito e l'ottenimento del divorzio, o del tutto estranee a forme di protezione statale, quale l'appoggio della famiglia di origine della ricorrente.

Tanto esposto, emerge, in sostanza, sia dall'una che dall'altra pronuncia, un'indubbia evoluzione della giurisprudenza di legittimità in termini di «*gender-sensitive interpretation*» che, alla stregua di una valutazione *case by case*, convenzionalmente orientata, riconosce in Italia adeguata

⁵⁶ Art. 3, co. 3, lett. *a*: «L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione».

⁵⁷ D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 *Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*, in *GU* n. 40 del 16 febbraio 2008. Art. 8, 3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR all'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

tutela alle donne vittime di violenza nel Paese d'origine, sotto il profilo della protezione internazionale o sussidiaria.

3.1. Segue: *prospettiva di genere e autonomo titolo di soggiorno nella giurisprudenza di merito*

Con riferimento, invece, al già richiamato art. 59 della Convenzione di Istanbul significativo è il provvedimento del Tribunale di Bari, sezione immigrazione e protezione internazionale, del 18 gennaio 2021⁵⁸, che ha accolto la richiesta di una donna, cittadina albanese, relativa al permesso di soggiorno *ex art. 18 bis* D. Lgs. n. 286/1998⁵⁹ in quanto vittima di violenza domestica.

⁵⁸ Decreto di fissazione udienza n. cronol. 255/2021 del 18 gennaio 2021, RG n. 38/2021 -1. Al riguardo v. V. TEVERE, *La tutela delle donne migranti vittime di violenza e l'interpretazione dell'art. 18-bis del testo unico immigrazione in modo conforme alla Convenzione di Istanbul*, in *Stato Civile*, aprile 2021, pp. 77-79.

⁵⁹ D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in *G.U.* n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139. Art. 18-*bis* Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica: «1 Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-*bis* del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. 2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale. 3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1. (...)». I delitti menzionati dalla norma in esame sono: maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), lesioni personali, anche aggravate (artt. 582, 583 c.p.), mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.), sequestro di persona (art. 605 c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.) ovvero per uno dei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.) commessi in Italia in ambito di violenza domestica.

Al riguardo, giova ricordare che lo Stato italiano, con l'art. 4 della legge di conversione del d.l. 93/2013⁶⁰, n. 119/2013⁶¹, in attuazione del citato art. 59⁶², ha inserito nel Testo unico sull'immigrazione (TUI) l'art. 18 *bis*, il quale prevede che il questore – con il parere favorevole del procuratore della Repubblica o su proposta della stessa autorità ai sensi dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/1998⁶³ – rilasci il permesso per consentire alla vittima straniera, priva di permesso di soggiorno, di sottrarsi ad accertate situazioni di violenza o abuso ed emerga un «concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità»⁶⁴. Alla stregua della suindicata norma – sia pure con il limite della previa denuncia⁶⁵ – il questore rilascia, quindi, il permesso di soggiorno per motivi

⁶⁰ D.l. 14 agosto 2013, n. 93, *recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*, convertito con modificazione in legge 15 ottobre 2013, n. 119, in *GU* 16 agosto 2013 n. 191. In tema di violenza assistita o violenza indiretta, si segnala la legge 19 luglio 2019, n. 69, *recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *GU* Serie Generale n. 173 del 25 luglio 2019 (c.d. Codice Rosso). Ha apportato diverse modifiche sia al codice penale che al codice di procedura penale con l'obiettivo di fornire una maggiore e più efficace tutela per le vittime di violenza domestica e di genere. Ha introdotto nel codice penale: l'art. 558-*bis* relativo alla costrizione o induzione al matrimonio; l'art. 612-*ter* relativo alla diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (c.d. *Revenge porn*); l'art. 583-*quater* c.p. che tipizza la condotta di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Inoltre, la legge n. 69/2019 è intervenuta anche su fattispecie di reato già disciplinate dal codice penale aumentando la pena.

⁶¹ Legge 15 ottobre 2013, n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, *recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*, in *GU* Serie Generale n. 242 del 15 ottobre 2013.

⁶² Così si legge nella relazione del Governo accompagnatoria del disegno di legge di conversione.

⁶³ Art. 5, co. 6, D. lgs. 286/98: «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» (permesso per motivi umanitari).

⁶⁴ D. GENOVESE, *Violenza di genere e protezione internazionale. Note a margine di un recente orientamento della Corte di Cassazione*, in *Quest. gius.*, 5 febbraio 2018. L'A. evidenzia come la traduzione della norma internazionale nell'ordinamento interno non sembra tuttavia coglierne appieno lo spirito. L'art. 59 della predetta Convenzione dispone, infatti, che le vittime «il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione». Appare evidente che lo slittamento da «situazioni particolarmente difficili» al «concreto e attuale pericolo per l'incolumità» previsto dall'art. 18-*bis* vada a detrimento di tutte quelle situazioni in cui, pur sussistendo una violenza fisica, psicologica od economica, non si ravvisino ancora i profili di alto rischio che la norma italiana richiede per il rilascio del permesso di soggiorno. Alla luce di queste considerazioni, il nuovo istituto non sembra porsi in linea con quanto richiesto dalla Convenzione di Istanbul: un'adeguata attuazione della stessa avrebbe, infatti, richiesto la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, co. 6, TUI, che del resto deve essere rilasciato in forza di seri motivi risultanti da obblighi internazionali dello Stato italiano, quali sono sicuramente quelli previsti dalla Convenzione di Istanbul. Così, anche, il Rapporto Greivio, cit., p. 79, ove si sottolinea che rispetto all'art. 59 della Convenzione il ristretto campo di applicazione dell'art. 18 *bis* ne limita l'applicazione, atteso che il permesso di soggiorno può essere rilasciato solo per casi di grave e ripetuta violenza domestica ed a condizione che la vittima corra un «reale e immediato pericolo» per la propria sicurezza; inoltre, esistenza di un rischio incombente per la sicurezza della donna è spesso difficile da dimostrare, specialmente nei casi di violenza psicologica o economica, che le autorità spesso non riconoscono come situazioni ad alto rischio.

⁶⁵ Sul punto si evidenzia che la legge di conversione n. 119 del 2013 non ha recepito l'indicazione avanzata dal legale dei centri antiviolenza di svincolare il rilascio del titolo di soggiorno dalla presentazione di una denuncia da parte della donna seguendo lo schema del permesso di protezione sociale definito all'art. 18 D. Lgs. 286/1998 «Soggiorno

umanitari⁶⁶, per consentire alla vittima straniera di reati di violenza domestica – stavolta commessi in Italia e non nel Paese di provenienza – di sottrarsi alla violenza medesima.

Nel caso in esame la donna in questione aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari, giacché viveva insieme al marito, titolare del permesso, il quale aveva fatto istanza di ricongiungimento⁶⁷, e alle due figlie minori nate in Italia in costanza di matrimonio. In seguito, tuttavia, la donna presentava denuncia per maltrattamenti contro il marito e intanto, scaduto il permesso di soggiorno e venuta meno la convivenza, presentava istanza *ex* art. 18, par. 1, *bis* del D. Lgs. n. 286/1998. Ciononostante, il questore respingeva quest'ultima, preso atto che il pubblico ministero aveva rilasciato parere negativo alla concessione del medesimo, motivandolo con l'intervenuta richiesta di archiviazione. La donna, però, evidenziava che nel frattempo il gip aveva accolto la sua opposizione, rigettando la richiesta di archiviazione, e aveva ordinato di formulare l'imputazione nei confronti dell'uomo per il reato di cui all'art. 572 c.p. in suo danno, commesso anche in presenza delle figlie minori. Il PM formulava, quindi, l'imputazione per il reato di maltrattamenti ma, sollecitato nuovamente dal questore si pronunziava ancora una volta in termini negativi, non essendo intervenuto *medio tempore* alcun accertamento giudiziale e definitivo in ordine ai fatti denunciati.

Sul punto si è, dunque, espresso il Tribunale con il provvedimento in esame, chiarendo che il parere del pubblico ministero *ex* art. 18-*bis*, quale atto endoprocedimentale vincolante, necessario per il rilascio del permesso⁶⁸, deve basarsi su elementi concreti, in quel momento e in quella fase del procedimento penale, in ordine alla sussistenza dei fatti di violenza domestica, all'ipotizzabile responsabilità dell'accusato e al pericolo per l'incolumità della vittima e non già

per motivi di protezione sociale», di conseguenza presupposto dell'accesso alla misura di protezione resta il parere positivo del pubblico ministero – e, quindi la presentazione di una denuncia – ignorando che le donne migranti sono restie a rivolgersi alle autorità, temendo di essere espulse.

⁶⁶ Tale istituto risulta specularmente a quello di cui all'art. 18 del D. Lgs. 286/1998 (permesso per motivi sociali), già esistente, relativo alle ipotesi in cui le medesime situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. Tuttavia l'art. 18 si incentra sull'ammissione della vittima ad uno specifico programma di assistenza ed integrazione sociale idoneo a sostenere la vittima a seguito della scelta di affrancarsi dalla situazione di violenza cui è sottoposta, mentre l'omissione della previsione di un tale programma nell'art. 18-*bis* rende evidente l'incoerenza della novità normativa, che da una parte richiede l'accertamento di un grave pericolo – verosimilmente – per la vita della donna, e dall'altra non prevede alcuna tutela di tipo socio-assistenziale né alcuna protezione dalle eventuali ritorsioni dell'aggressore.

⁶⁷ Sul ricongiungimento familiare cfr. P. MORI, *Brevi note sull'unità della famiglia e sul diritto al ricongiungimento familiare in Europa*, in A. ANNONI, P. MORI, *I diritti delle famiglie migranti fra integrazione e tutela della diversità*, Torino, 2015, p. 89 ss. L'A. evidenzia che il diritto alla convivenza con i propri familiari assume rilievo sotto la duplice prospettiva dell'ingresso e dell'allontanamento del congiunto e può comportare a carico dello Stato di residenza obblighi tanto di carattere positivo, rivolti cioè a consentire allo straniero il ricongiungimento familiare ammettendone i congiunti all'ingresso e al soggiorno nel proprio territorio, quanto di carattere negativo nella misura in cui lo Stato sia tenuto a non espellere un soggetto in ragione del suo *status* familiare. Per approfondimenti sul tema cfr., altresì, R. PALLADINO, *Il ricongiungimento familiare nell'ordinamento europeo*, Bari, 2012.

⁶⁸ Tale previsione normativa è giustificata dal fatto che, essendo la richiesta di parere trasmessa dal Questore sostanzialmente basata sull'esistenza di un procedimento penale per uno dei reati indicati nella norma *de qua*, è il PM l'organo amministrativo che può compiutamente e complessivamente valutare le risultanze delle indagini e degli accertamenti effettuati ed esprimersi quindi sulla sussistenza delle situazioni di violenza e del pericolo concreto per l'incolumità della vittima straniera.

sul solo rilievo dell'assenza di un accertamento giudiziale definitivo⁶⁹, e che, oltretutto, il Gip si era opposto alla richiesta di archiviazione.

Peraltro – e qui emerge il profilo di maggiore interesse – il Tribunale ha precisato che l'art. 18-*bis* deve essere interpretato alla luce della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013 e a seguito della quale è stato approvato il già citato D. L. n. 93/2013 che ha introdotto nel TUI proprio l'art. 18-*bis*.

Ne discende che, tenuto conto del legame con il diritto internazionale⁷⁰ – come sottolineato dal Tribunale – «l'interprete deve ricostruire nell'ordinamento nazionale la norma internazionale assicurando l'applicazione uniforme che è propria di tali norme» e, al contempo, deve garantire «la totale conformità della regola interna a quella posta nel diritto internazionale, coordinando il precetto così formatosi nell'ordinamento interno con le altre norme del medesimo ordinamento, tenendo conto del rango formale assunto in quest'ultimo dalla norma di adattamento alla convenzione internazionale e, nel caso italiano, dalle regole codificate negli art. 10 e 117 della Costituzione».

Di conseguenza, – ha precisato il giudice – il pericolo per l'incolumità deve essere inteso quale diritto alla salvaguardia della integrità personale della vittima oggetto di tutela della norma, tale da ricomprendere anche le possibili pressioni psicologiche che, pur non connotate da atti di lesione che incidono sul fisico della persona, comunque influiscano – per decisione del denunciato e per l'insorgere conseguente ed inevitabile di situazioni di difficoltà – «sulla libertà di autodeterminazione della vittima» anche rispetto alle sue scelte di vita: si pensi, ad esempio, alla libertà di autodeterminarsi nel corso delle indagini e/o del processo, considerato che la vittima migrante si trova in una condizione di maggiore debolezza, sia per la mancanza di figure familiari di vicinanza e di sostegno, sia per il rischio di non poter più usufruire del permesso di soggiorno, e, quindi, di dover interrompere il processo di integrazione in corso e fare ritorno in patria insieme ai propri figli⁷¹.

⁶⁹ È necessario che il parere del PM sia motivato e che tale motivazione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale, nell'ambito come nel caso di specie, del procedimento di impugnativa del provvedimento finale di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno emesso dal Questore, considerando peraltro anche la natura costituzionalmente rilevante dei diritti in gioco.

⁷⁰ La politica dell'UNHCR per le donne rifugiate, elaborata nel 1990 a seguito di numerose conclusioni generali del Comitato Esecutivo, si pone 3 macro-obiettivi: la protezione che deve essere appropriata agli specifici bisogni, le soluzioni durature, l'assistenza anche al fine della loro partecipazione, all'individuazione di soluzioni durature. Successivamente nel 1991 l'UNHCR ha pubblicato le prime Linee guida per la protezione delle donne rifugiate, sostituite nel 2008 dal Manuale per la protezione di donne e ragazze,

⁷¹ In ricorso si è evidenziato che il marito ha fatto sapere alla ricorrente tramite la figlia che se la donna tornasse a vivere con lui egli le permetterebbe di rinnovare il permesso di soggiorno. Un tale offerta interviene in un momento delicato per la ricorrente, la quale si trova ad affrontare la concreta possibilità, a seguito del rifiuto del questore, di dover lasciare l'Italia dove vive da anni, per tornare in Albania, verosimilmente portando con sé le figlie che attualmente con lei convivono in una nuova abitazione e che hanno nella stessa ricorrente un punto di riferimento affettivo ed educativo ineliminabile. Pare quindi evidente la pressione psicologica cui la ricorrente è sottoposta, dovendo scegliere tra il ritornare con il marito (in una situazione di costrizione e di pericolo derivante anche dalla personalità di quest'ultimo come evidenziata dal gip e dal rifiuto di quest'ultimo come rilevato dagli assistenti sociali e riferito al tribunale dei minorenni, di riconoscere gli errori commessi), e correre il pericolo di essere espulsa dall'Italia. Si tratta di una "pressione" e di una conseguente situazione di straordinaria difficoltà che certo può influire sulla incolumità nel senso della libertà della ricorrente, inducendola a tornare con il marito con pericolo che si crei una

Il Tribunale, pertanto, rilevata la situazione di pericolo concreto e attuale per l'incolumità della ricorrente, ha sospeso l'efficacia del decreto di rifiuto emesso dal questore ed ha ordinato il rilascio del permesso di soggiorno, il tutto dettato, anche in questo caso, da un approccio interpretativo *gender sensitive*, conforme alla Convenzione di Istanbul, che dà indubbia priorità alla vittima di violenza domestica⁷².

4. Conclusioni sulla "lettura di genere" della nozione di rifugiato di cui alla Convenzione di Ginevra

Come è ampiamente emerso dai casi sopra esaminati, anche se la Convenzione di Ginevra non menziona il "genere" tra i motivi per i quali ad un individuo possa essere riconosciuto lo *status* di rifugiato⁷³, esso può influenzare o condizionare il tipo di persecuzione o danno sofferto e le ragioni di tale trattamento. La definizione di rifugiato pertanto, se interpretata alla luce della Convenzione di Istanbul, copre anche le istanze relative al genere.

Quest'ultima, come sottolineato, eleva espressamente il "genere" a criterio di interpretazione dei motivi di persecuzione che legittimano il riconoscimento dello *status* di rifugiato, garantendo adeguata tutela anche a donne vittime di persecuzione.

A titolo esemplificativo valga evidenziare che, rispetto alla persecuzione sulla base di razza o nazionalità, le donne potrebbero subire violenze e maltrattamenti specificamente rivolti loro a causa dell'essere donne, come violenza sessuale e controllo riproduttivo in caso di pulizia etnica⁷⁴ o razziale⁷⁵; per quanto concerne, invece, la persecuzione per motivi religiosi, esse potrebbero risultare vittime di persecuzione per non essersi adeguate agli usi e costumi della comunità di appartenenza, il che rileva specie in caso di crimini d'onore. Quanto poi alla persecuzione per motivi di appartenenza ad un gruppo sociale, essa ha assunto particolare rilevanza rispetto alla violenza di genere⁷⁶: considerare, infatti, donne in fuga da mutilazioni genitali femminili, vittime

situazione di nuova violenza fisica e morale per l'interessata e di grave difficoltà per il percorso di maturazione e "guarigione psicologica" delle figlie minori) pur di poter così riottenere il permesso di restare in Italia.

⁷² E. RIGO, *La protezione internazionale alla prova del genere: elementi di analisi e problematiche aperte*, in *Quest. gius.*, 2018, n. 2, ove P. A. sottolinea che le poche pronunce della Cassazione riferite alla protezione internazionale in una prospettiva di genere, quando paragonate all'elevato contenzioso a cui deve far fronte la giurisprudenza di merito, se, da un lato, danno conto di una funzione nomofilattica *in fieri*, dall'altro, dovrebbero suonare da campanello d'allarme rispetto alle difficoltà concrete che incontrano le donne richiedenti asilo nel perseguire le proprie istanze fino alle Corti apicali.

⁷³ Il genere è, invece, esplicitamente menzionato come *ground*, ad esempio, nella Repubblica d'Irlanda, nel *Refugee Act* del 1966, come emendato, alla sezione L si afferma: «"membership of a particular social group" includes membership of a trade union and also includes membership of a group of persons whose defining characteristic is their belonging to the female or the male sex or having a particular sexual orientation».

⁷⁴ In tali casi le vittime possono subire gravi persecuzioni non solo per la loro razza, ma anche per il fatto di essere considerate un mezzo per garantire la sopravvivenza della propria comunità e proprio il loro ruolo di madri è spesso causa non solo di violenze sessuali ma di pratiche di controllo riproduttivo.

⁷⁵ Si pensi, ad esempio, agli stupri di massa subiti dalle donne musulmane bosniache.

⁷⁶ UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 1. La persecuzione di genere*, cit., p. 9: «la caratteristica del sesso può essere correttamente collocata nella categoria di gruppo sociale, con le donne che costituiscono un chiaro esempio di sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate e immutabili e che sono di frequente trattate in maniera differente rispetto agli uomini. Le loro caratteristiche inoltre le identificano come gruppo in una società,

di violenza domestica e matrimoni forzati come membri di un gruppo sociale particolare ha rappresentato un significativo passo in avanti nella protezione delle donne dalla violenza di genere⁷⁷. E infine, con riferimento alla persecuzione sulla base dell'opinione politica, si pensi alle donne che si ribellano al codice di comportamento previsto in società, le quali potrebbero essere ritenute pericolose, noncuranti dei ruoli loro assegnati.

E ancora, vi sono donne vittime di violenze e sfruttamento sessuale durante il viaggio di fuga, donne vittime di stupro da parte di forze militari in Paesi in guerra o donne che non possono o non vogliono rivelare informazioni personali durante il procedimento di riconoscimento dello *status*, il quale non sia rispettoso della loro sensibilità culturale, ovvero donne per le quali è difficile ottenere protezione internazionale.

Ebbene per far fronte a situazioni simili la Convenzione di Istanbul, come analizzato, tramite l'introduzione di un'interpretazione *gender-sensitive* negli ordinamenti nazionali, apre ad una prospettiva più attenta alle differenze di genere per le donne migranti nell'esame delle domande d'asilo, consentendo loro un ampliamento della protezione internazionale.

Non a caso nel tempo si sono registrate diverse *guidelines* a livello nazionale e internazionale – come quelle dell'UNCHR – che, sia pure non vincolanti, dettano indicazioni autorevoli ai fini di una lettura *gender-sensitive* della Convenzione di Ginevra⁷⁸, per assicurare un accesso equo al procedimento di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

rendendole soggette, in alcuni Paesi, a trattamenti e standard differenti». Il riferimento è ripreso anche dalle linee guida sulla tratta di esseri umani: UNHCR, Linee guida di protezione internazionale n. 7. L'applicazione dell'art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta o alle persone a rischio tratta, HCR/GIP/06/07, del 7 aprile 2006. Invece le Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 23 ottobre 2012, HCR/GIP/12/09, complementari a quelle del 2002 sulla persecuzione di genere, non fanno infatti più riferimento alle donne quale gruppo sociale determinato. Una scelta analoga è stata operata dalla cosiddetta direttiva qualifiche, cit., la quale all'art. 10 co. 1, d), dopo aver specificato che, in funzione delle circostanze del Paese d'origine un determinato gruppo sociale può essere fondato sulla caratteristica dell'orientamento sessuale, chiarisce altresì che: «Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale, o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto della considerazione di genere, compresa l'identità di genere». Al riguardo v. A. DEL GUERCIO, *La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo*, cit., p. 37, ove l'A. evidenzia che la categoria dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale è rimasta sostanzialmente inapplicata in una prima fase, poi è tornata in auge negli ordinamenti di *common law* negli anni '80 ed è stata successivamente recuperata ed interpretata in maniera estensiva da parte dell'UNHCR che vi ha fatto ricadere le persecuzioni basate sul genere e sull'orientamento sessuale. Trattasi di uno sviluppo alquanto significativo attraverso il quale è stato ampliato il novero di coloro che possono aspirare allo status di rifugiato e ai diritti ad esso correlati.

⁷⁷ UNHCR, Guidelines on International Protection: “Membership of a particular social group” within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, <http://www.unhcr.org/>, par. 1.

⁷⁸ M. BALBONI, *La protezione internazionale in ragione del genere, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere*, Torino, 2012, in part. p. 76. L'A. sottolinea che, se è vero che l'interpretazione della Convenzione di Ginevra proposta dall'UNHCR non ha effetti vincolanti nei confronti degli Stati contraenti, è anche vero che, essa non appare priva di rilievo, anche alla luce dei criteri interpretativi previsti dal diritto dei trattati e, in particolare, dalla Convenzione di Vienna. Al riguardo la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite relativa all'adozione dello Statuto dell'UNHCR e la stessa Convenzione di Ginevra attribuiscono all'UNHCR un mandato particolarmente ampio

Occorre, dunque, attendere il 2011, anno cui risale tale Convenzione, per il riconoscimento espresso, in un atto di *hard law*, della rilevanza giuridica del "genere" ai fini delle richieste di protezione internazionale, con il definitivo superamento di una interpretazione delle stesse attraverso un quadro di esperienze maschili.

D'altronde, come evidenziato in premessa, la Convenzione di Ginevra così come altri trattati internazionali sono stati redatti in una "prospettiva maschile" e non sorprende, quindi, che interessi ed esigenze specifiche delle donne siano stati per lungo tempo ignorati.

Allo stato, invece, l'interpretazione sensibile al genere contemplata all'interno della Convenzione di Istanbul consente l'accoglimento di domande di protezione internazionale anche in casi prima considerati irrilevanti, specie con riguardo ad episodi di violenza domestica. Si pensi, altresì, alla difficoltà per le donne vittime di violenza sessuale di provare che l'atto persecutorio subito fosse stato motivato dalla religione, razza, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un particolare gruppo sociale e non già dalle pulsioni private dell'assalitore.

Ovviamente come sopra precisato le domande fondate su questioni di genere possono essere inoltrate sia da donne che da uomini, sebbene, dato il particolare tipo di persecuzione, ciò avvenga più comunemente da parte di donne. Inoltre, anche rispetto alle donne occorre pur sempre distinguere tra domande in cui la caratteristica del sesso della richiedente può avere un peso significativo ai fini della decisione di merito e domande circa lo *status* di rifugiato presentate da donne per le quali il sesso non ha alcun rilievo.

Ad ogni modo il concetto di «genere» non è statico o innato, ma acquista significati socialmente e culturalmente orientati, mutevoli nel tempo che, tra l'altro, vanno adeguatamente parametrati ai Paesi di riferimento.

Spetta, dunque, agli operatori del diritto – giudici nazionali *in primis* – interpretare ed applicare le norme in una prospettiva di genere continuamente "aggiornata", capace di cogliere le sollecitazioni sociali al passo coi tempi e a seconda dei luoghi. E al riguardo le pronunce interne esaminate testimoniano senza dubbio una funzione nomofilattica *in fieri* con riferimento alla protezione internazionale in una dimensione di genere, benché il loro numero ancora esiguo lasci trasparire le concrete difficoltà, per le donne richiedenti asilo, di perseguire le proprie istanze di tutela. Di certo, però, i motivi enunciati nella Convenzione di Ginevra letti nella prospettiva di genere imposta dalla Convenzione di Istanbul contribuiscono a dare il giusto rilievo alle vicende subite da donne in sede di riconoscimento dello *status* di rifugiato, nella direzione di una più efficace e reale tutela all'interno dei singoli ordinamenti.

che comprende anche la possibilità di esprimersi sull'interpretazione della Convenzione di Ginevra, al fine di assicurare un'interpretazione uniforme da parte degli Stati contraenti.